

(*Omissis*)

FATTI DI CAUSA

1. B.G. convenne in giudizio la moglie N.V., per sentir disporre la modifica delle condizioni economiche stabilite dalla sentenza del 15 luglio 2016, con cui il Tribunale di Lucca, nel pronunciare la separazione personale dei coniugi, aveva posto a carico dell'uomo, sull'accordo delle parti, l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di Euro 800,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore ed un assegno mensile di Euro 200,00 per il mantenimento della donna, dando atto dell'impegno, assunto dai coniugi, di provvedere alla vendita della casa familiare, assegnata alla N. in qualità di genitore collocatario della figlia, e di utilizzare il ricavato per l'estinzione di un mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile, nonché di acquistare un altro immobile da intestare alla figlia e da adibire ad abitazione della minore e della madre.

1.1. Con ordinanza del 30 marzo 2018, il Tribunale di Lucca rigettò la domanda.

2. Il reclamo proposto dal B. è stato accolto dalla Corte d'appello di Firenze, che con decreto del 13 dicembre 2018 ha revocato l'assegno dovuto per il mantenimento della N. e ridotto ad Euro 400,00 mensili quello dovuto per il mantenimento della figlia.

A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto insussistente il peggioramento della situazione economica del reclamante, reputando ininfluenza, a tal fine, l'intervenuto decesso di uno dei soci del laboratorio odontotecnico da lui gestito e la conseguente necessità di provvedere alla liquidazione della quota sociale in favore dei suoi eredi, dal momento che, oltre ad aver determinato un accrescimento della quota del B., ed un conseguente incremento della quota di utili a lui spettante, la predetta liquidazione aveva avuto luogo mediante il ricorso ad un finanziamento bancario, che non sarebbe stato verosimilmente concesso se, come affermato, l'azienda fosse risultata effettivamente in crisi.

Quanto alle condizioni economiche della N., la Corte ha ritenuto provato che la stessa aveva intrapreso una relazione sentimentale con un altro uomo, con il quale aveva instaurato una comunione materiale e spirituale di vita, tale da rendere configurabile una coppia di fatto, indipendentemente dall'insussistenza di una convivenza continuativa. Rilevato infatti che il nuovo compagno della donna, oltre ad aver pagato la parcella del tecnico incaricato di predisporre la relazione necessaria per la vendita della casa familiare, aveva sostenuto ulteriori esborsi per complessivi Euro 5.000,00, ha ritenuto verosimile che lo stesso avesse provveduto anche alle spese necessarie per gli innumerevoli viaggi, gite e cene cui aveva partecipato la resistente, la quale non avrebbe potuto permetterseli, se veramente si fosse trovata in difficoltà economiche. Ha affermato che tale scelta di vita aveva reciso definitivamente il legame derivante dal matrimonio, ed ha ritenuto applicabile l'orientamento giurisprudenziale in tema di

assegno divorzile, che esclude il diritto dell'ex coniuge all'assegno in caso di formazione di una nuova famiglia di fatto con un'altra persona, precisando che a tal fine non è necessaria la prova né di una coabitazione continuativa, che può mancare anche nelle coppie sposate, né di un miglioramento della situazione economica del richiedente, ma è sufficiente la realizzazione di una nuova comunità di affetti ed interessi economici.

3. Avverso il predetto decreto la N. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. Il B. non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 156 c.c., censurando il decreto impugnato per aver ritenuto che la relazione sentimentale intrapresa da essa ricorrente costituisca un fatto sopravvenuto alla separazione, laddove, come affermato dallo stesso reclamante nel ricorso introduttivo del procedimento, la convivenza aveva avuto inizio in epoca anteriore.

1.1. Il motivo è infondato.

La qualificazione della nuova relazione sentimentale intrapresa dalla ricorrente come fatto sopravvenuto alla pronuncia della separazione, idoneo a giustificare la cessazione dell'obbligo dell'intimato di corrispondere l'assegno di mantenimento posto a suo carico, non si pone in alcun modo in contrasto con il contenuto del reclamo, nel quale, come si evince dal passo riportato a corredo della censura, il B. non aveva affatto sostenuto che all'epoca della separazione la N. convivesse more uxorio con un altro uomo, ma si era limitato ad affermare che quest'ultimo era "già presente nella vita della donna". La genericità di tale espressione, riferibile tanto a una semplice frequentazione quanto a un vero e proprio rapporto affettivo o addirittura a una coabitazione, impedisce di affermare con sicurezza che il reclamante intendesse alludere alla costituzione di un nuovo nucleo familiare, anziché all'esistenza di una relazione amichevole o sentimentale, la cui instaurazione in epoca anteriore alla separazione non sarebbe risultata sufficiente ad escludere ab origine l'obbligo di contribuzione.

In tema di separazione, e con riferimento all'incidenza di una nuova relazione sentimentale intrapresa dal coniuge sul diritto all'assegno di mantenimento, questa Corte ha infatti distinto tra il semplice rapporto occasionale, che non comporta il venir meno del predetto diritto, e la famiglia di fatto, la cui costituzione esclude l'obbligo dell'altro coniuge di corrispondere l'assegno di mantenimento, determinandone la cessazione nel caso in cui si verifichi successivamente alla separazione. Tale distinzione trova giustificazione nel carattere di stabilità che connota il fenomeno della famiglia di fatto, il quale, determinando l'insorgenza di doveri reciproci di assistenza a carico dei componenti, conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra gli stessi, tale da renderlo rilevante sotto il profilo giuridico, sia per quanto riguarda la tutela dei figli minori che per quanto concerne i rapporti

patrimoniali tra i coniugi separati, ed in particolare con riferimento alla persistenza delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno in questione (cfr. Cass., Sez. I, 10/08/2007, n. 17643; 29/03/2001, n. 4586; 4/04/1998, n. 3503).

2. E' invece fondato il secondo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 156 e 337-ter c.c., rilevando che il decreto impugnato non si è limitato ad escludere il diritto di essa ricorrente all'assegno di mantenimento, ma ha ridotto anche quello dovuto per la figlia minore, la quale aveva diritto ad essere mantenuta dal padre, indipendentemente dalla costituzione di una nuova famiglia da parte della madre.

2.1. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la prestazione di assistenza di tipo coniugale da parte del convivente more uxorio di uno dei coniugi può assumere infatti rilievo soltanto ai fini della valutazione delle condizioni economiche del beneficiario, che costituiscono uno dei parametri di riferimento per il riconoscimento e la liquidazione dell'assegno di mantenimento in suo favore, ma non può incidere sull'obbligo dell'altro coniuge di provvedere al mantenimento dei figli, che in base al disposto dello art. 147 c.c., grava esclusivamente su ciascuno dei genitori, ed è rivolto a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, indipendentemente dall'eventuale apporto di terzi legati ai genitori da rapporti parentali o affettivi, avente carattere necessariamente precario e comunque privo di tutela giuridica (cfr. Cass., Sez. I, 3/08/2007, n. 17043; 24/02/2006, n. 4203; 26/03/2004, n. 6074).

3. Con il terzo motivo, la ricorrente insiste sulla violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 156 c.c., censurando il decreto impugnato per aver ritenuto applicabile l'orientamento giurisprudenziale in tema di assegno divorzile, senza tener conto delle differenze esistenti tra lo stesso e quello di mantenimento. Sostiene infatti che, in quanto avente come presupposto la persistenza del vincolo coniugale e finalizzato al superamento della fase transitoria conseguente alla separazione, l'assegno di mantenimento ha carattere temporaneo, con la conseguenza che il relativo obbligo non può venir meno per effetto della costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte dell'avente diritto.

3.1. Il motivo è infondato.

Certamente, non può condividersi il richiamo del decreto impugnato al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di divorzio e peraltro rimesso recentemente in discussione, secondo cui la costituzione da parte dell'ex coniuge di una nuova famiglia, ancorché di fatto, comportando la rescissione di ogni collegamento con il tenore ed il modello di vita che ha caratterizzato la precedente fase di convivenza matrimoniale, fa definitivamente venir meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno, con la conseguenza che il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso (cfr. Cass., Sez. VI, 8/02/2016, n. 2466; Cass., Sez. I, 3/04/2015, n. 6855). Indipendentemente dagli sviluppi della segnalata rimeditazione, tale richiamo non tiene conto delle profonde differenze esistenti tra l'assegno divorzile e quello di

mantenimento, a cominciare dal relativo fondamento, costituito nel primo caso dalla solidarietà post-coniugale, che postula l'intervenuto scioglimento del vincolo matrimoniale, e nel secondo dalla persistenza di tale vincolo, la quale implica, per converso, la conservazione degli effetti del matrimonio, nei limiti in cui gli stessi risultino compatibili con la cessazione della convivenza, sì da potersi affermare che l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento costituisce una continuazione dell'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, previsto dall'art. 143 c.c.. Diversi sono d'altronde i presupposti e i criteri di commisurazione dei due assegni, costituiti per quello divorzile dall'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione dell'ex coniuge e dall'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, da valutarsi sulla base dei criteri equiordinati previsti dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6 (cfr. Cass., Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287; Cass., Sez. I, 9/08/2019, n. 21234; 23/01/2019, n. 1882), e per quello di mantenimento dall'indisponibilità di mezzi idonei ad assicurare al richiedente la conservazione del tenore di vita goduto nel corso della convivenza (cfr. Cass., Sez. I, 2/02/2020, n. 5605; 16/05/2017, n. 12196; Cass., Sez. VI, 24/06/2019, n. 16809), sicché anche la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che integra un momento comune della valutazione preordinata al riconoscimento dei relativi diritti, s'inquadra in ciascuno dei due casi in una prospettiva diversa.

Sono proprio le segnalate differenze esistenti tra i due istituti ad aver indotto questa Corte ad escludere, in sede di separazione, che l'instaurazione di una nuova convivenza da parte di uno dei coniugi determini la perdita automatica del diritto all'assegno di mantenimento, e ad evidenziare conseguentemente la necessità, a tal fine, di un accertamento non solo in ordine alla stabilità della relazione, ma anche alla consistenza e continuità dell'apporto economico fornito dal convivente al coniuge avente diritto all'assegno. Se per un verso, infatti, è stata ribadita la rilevanza della famiglia di fatto, tutelata dall'art. 2 Cost., quale formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo, espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole, per altro verso è stata evidenziata la particolarità del contesto in cui tale decisione viene assunta, caratterizzato dalla persistenza del vincolo coniugale e dalla reversibilità della scelta di porre fine alla convivenza con il coniuge: si è infatti osservato che, in quanto presa da una persona che è ancora coniugata, in una fase delicata e temporanea della vita che potrebbe ancora sfociare nella riconciliazione dei coniugi, la decisione d'instaurare un nuovo rapporto non può considerarsi sempre espressione di una compiuta scelta esistenziale implicante una reale progettualità di vita, qual è quella propria della convivenza con altra persona, la quale fa sorgere obblighi di reciproca assistenza morale e materiale; si è quindi affermato che l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento può essere escluso o dichiarato cessato solo ove si dimostri che il coniuge richiedente abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona avente carattere di stabilità, continuità ed effettiva progettualità di vita, potendosi in tal caso presumere che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare (cfr. Cass., Sez. I, 19/12/ 2018, n. 32871; 27/06/2018, n. 16982). E' stato altresì precisato che, configurandosi la convivenza stabile e continuativa del coniuge avente diritto con altra persona come fatto impeditivo o estintivo del diritto all'assegno, l'onere di fornire la relativa prova incombe all'altro coniuge che si opponga al riconoscimento di tale diritto o

chieda dichiararsi cessato il relativo obbligo, mentre resta ferma la facoltà del richiedente di allegare e provare, anche in via presuntiva, che quella convivenza non influisce in senso migliorativo sulle sue condizioni economiche, risultando i suoi redditi complessivamente inidonei a garantirgli la conservazione del tenore di vita precedentemente goduto (cfr. Cass., Sez. I, 27/06/2018, n. 16982).

Tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, non possono ritenersi violati dalla sentenza impugnata, la quale, pur avendo richiamato in linea generale l'orientamento giurisprudenziale che propugnava l'automatismo della perdita dell'assegno in caso di costituzione di una famiglia di fatto, ha proceduto all'accertamento in concreto delle condizioni necessarie per la cessazione del relativo obbligo, individuandole nel rapporto sentimentale instaurato dalla ricorrente con un altro uomo e nel contributo economico fattivo da quest'ultimo fornito al *menage* familiare della nuova coppia, ritenuti idonei a rescindere ogni collegamento con il tenore di vita goduto dalle parti nel corso della convivenza matrimoniale.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 156 c.c., nonché l'omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, rilevando che, ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno, il decreto impugnato si è limitato a dare atto della mera instaurazione di una convivenza, astenendosi dal verificare se la stessa avesse comportato la costituzione di una famiglia di fatto, contraddistinta dall'elaborazione di un progetto di vita comune e da un rapporto consolidato e protrattosi nel tempo, e se la convivenza avesse inciso positivamente sulle condizioni economiche di essa ricorrente.

4.1. Il motivo è fondato.

Non può infatti condividersi il decreto impugnato, nella parte in cui, nonostante il richiamo all'orientamento giurisprudenziale che subordinava la perdita del diritto all'assegno alla costituzione di una nuova famiglia, ancorché di fatto, da parte dell'avente diritto, ha ritenuto superflua, a tal fine, la mancata instaurazione di un rapporto di coabitazione tra la ricorrente e l'uomo a cui si è legata, affermando che la convivenza continua sotto lo stesso tetto non costituisce l'unico indice idoneo ad evidenziare l'esistenza di una relazione sentimentale stabile, tale da allentare o recidere il legame con il coniuge, e quindi da comportare il venir meno dei presupposti per il mantenimento.

Come si è detto, la più recente giurisprudenza di questa Corte, nell'escludere ogni automatismo tra l'instaurazione di una nuova relazione sentimentale e la perdita del diritto all'assegno, ha posto in risalto l'esigenza non solo che il nuovo legame presenti caratteri di stabilità e continuità, astrattamente configurabili anche in assenza di coabitazione con il partner, ma anche che ad esso si accompagni l'elaborazione di un diverso progetto di vita, caratterizzato dalla condivisione di nuovi bisogni, interessi, abitudini, attività e relazioni sociali, tali da comportare il superamento del modello familiare cui era improntata la pregressa esperienza coniugale, e con esso del tenore di vita precedentemente goduto. Soltanto in tal modo, infatti, può crearsi quella comunione materiale e spirituale di vita che, dando luogo all'assunzione di doveri reciproci di assistenza morale e materiale da parte dei componenti

della coppia, consente di ravvisare l'esistenza di una famiglia di fatto, non configurabile invece laddove, per la labilità del legame e l'assenza di obiettivi condivisi e relazioni comuni, debba escludersi il compimento di una meditata scelta esistenziale volta alla costituzione di un durevole consorzio. Nell'ambito del relativo accertamento, l'instaurazione di un rapporto di coabitazione tra i componenti della coppia, pur non rappresentando l'unico indice dell'avvenuta costituzione del nuovo nucleo familiare, costituisce indubbiamente quello più significativo, del quale può farsi a meno soltanto a fronte dell'accertata sussistenza degli altri elementi che contraddistinguono ordinariamente la comunità familiare, tra i quali va compresa anche la messa in comune delle risorse reddituali e patrimoniali di cui ciascun componente può disporre. In contrario, non può ritenersi pertinente l'osservazione del decreto impugnato, secondo cui la coabitazione continuativa non costituisce un dato imprescindibile neppure nel matrimonio, potendo la sua mancanza trovare giustificazione nelle più diverse esigenze, e dovendo comunque essere intesa, in difetto di elementi contrari, come espressione di una scelta della coppia di per sé inidonea ad escludere la comunione spirituale e materiale tra i coniugi: tale affermazione, desunta da un precedente di questa Corte che, in tema di separazione, ha escluso la necessità della pregressa convivenza tra i coniugi ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore di uno di essi (cfr. Cass., Sez. I, 22/09/2011, n. 19349; al riguardo, v. anche Cass., Sez. I, 19/11/2003, n. 17537; 4/04/1998, n. 3490), trova infatti giustificazione nella considerazione che la mancata instaurazione o la cessazione della convivenza tra i coniugi non impediscono rispettivamente l'insorgenza e la permanenza dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio; essa non è quindi riferibile sic et simpliciter alla famiglia non fondata sul matrimonio, nella quale l'assunzione dei doveri reciproci di assistenza morale e materiale da parte dei componenti costituisce l'effetto non già di un atto giuridico fondante del vincolo, ma del rapporto stesso nella sua dimensione fattuale, quale si desume da una pluralità di elementi, tra i quali, come si è detto, è destinata ad assumere un particolare valore proprio la coabitazione.

Non merita pertanto consenso il decreto impugnato, nella parte in cui, a fronte dell'accertata conservazione di distinte residenze da parte della ricorrente e dell'uomo con cui ha instaurato una nuova relazione sentimentale, ha ommesso di procedere a qualsiasi verifica in ordine all'effettiva sostanza del rapporto intercorrente tra gli stessi, ed in particolare al loro comune intento di dar vita ad una stabile comunione di vita; ai fini dell'affermazione dell'avvenuta costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte della N., la Corte d'appello si è infatti accontentata della prova di circostanze idonee al più ad evidenziare un'assidua frequentazione ed un legame affettivo con il nuovo compagno, quali i frequenti viaggi all'estero compiuti insieme, la partecipazione a gite e cene e la sopportazione da parte dell'uomo delle relative spese, nonché di quelle per la predisposizione della relazione tecnica necessaria per la vendita della casa familiare, senza domandarsi neppure se l'accollo di tali oneri economici costituisse manifestazione della volontà di contribuire in senso più ampio al mantenimento della ricorrente, e quale fosse l'apporto personale o economico fornito da quest'ultima a fronte di tali erogazioni.

5. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dai motivi accolti, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Firenze, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo e il quarto motivo di ricorso, rigetta gli altri motivi, cassa il decreto impugnato, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2022.